



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.6.2009
SEC(2009) 777 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

che accompagna la

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia**

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

**[COM(2009) 268 definitivo]
[SEC(2009) 776]**

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

che accompagna la

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia**

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

[COM(2009) aaa definitivo]

[SEC(2009) yyy]

La tematica rientra nel programma di lavoro (programmazione) della Commissione con il riferimento 2008/SANCO/010.

1. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA

1.1. Contesto normativo

1.1.1. Obbligo giuridico di riesame

Il regolamento (CE) n. 998/2003¹ del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento"), fissa condizioni di polizia sanitaria uniformi per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso la Comunità e all'interno di essa ("regime generale").

Tuttavia, il regolamento concede un periodo di transizione a Regno Unito, Irlanda, Malta, Svezia e Finlandia al fine di subordinare l'ingresso degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di determinate condizioni supplementari atte a impedire il rischio di introduzione di rabbia, echinococcus e zecche ("regime transitorio").

Il regolamento stabilisce l'obbligo giuridico di riesaminare le norme in vigore entro la fine del periodo transitorio e richiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte atte a determinare il regime da applicare al termine del periodo transitorio. L'8 ottobre 2007 la Commissione ha adottato tale relazione e ha avanzato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento volto a introdurre una breve estensione delle misure transitorie, fino al settembre 2009 (prorogate ulteriormente al 30 giugno 2010 dal regolamento (CE) n. 454/2008²) al fine di lasciare il tempo necessario ad esaminare integralmente gli aspetti della questione e a consultare tutte le parti interessate sulle opzioni disponibili.

Basandosi su tale relazione, sui risultati delle diverse consultazioni, compresa quella dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA"), e sulle informazioni disponibili all'interno dell'UE sulle malattie in questione, la Commissione sta al momento valutando le opzioni a lungo termine, in particolare l'eventualità di estendere il regime generale agli Stati membri che attualmente adottano il regime transitorio.

1.1.2. Regime generale

Il regolamento dispone che gli animali da compagnia che viaggiano insieme al proprietario da uno Stato membro all'altro debbano essere identificati e muniti di un passaporto UE che attesti l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità. Il regime applicabile agli animali da compagnia che entrano nel territorio

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/2003/R/02003R0998-20081122-it.pdf>.

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:145:0238:0239:IT:PDF>

dell'UE da paesi terzi elencati o meno nell'allegato dipende dalla qualità delle garanzie relative alla rabbia fornite dal paese terzo d'origine.

1.1.3. Regime transitorio

Questo regime, concesso a Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, è espresso in sintesi nella Tabella 1 e unisce al proprio interno norme nazionali e comunitarie. Stabilisce condizioni supplementari d'ingresso, che variano in base allo Stato membro di destinazione e alla malattia, e accorda inoltre deroghe per i movimenti tra gli Stati membri che adottano attualmente il regime transitorio e anche con altri Stati membri (ad esempio la Danimarca), i cosiddetti accordi bilaterali.

1.1.4. Regime di libera circolazione

Il Regno Unito e l'Irlanda applicano un regime di libera circolazione reciproco per cani e gatti senza ricorrere all'identificazione degli animali da compagnia (marcatura) o al passaporto. Tale regime non rientra né nel regime generale né nel regime transitorio stabilito dal regolamento.

1.2. Le questioni da affrontare

1.2.1. Le norme nazionali attuali sono complesse e rappresentano un onere considerevole per i proprietari di animali da compagnia

Il regime transitorio consente a Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di conservare le proprie norme nazionali, indipendentemente dallo stato sanitario dell'animale da compagnia nello Stato membro d'origine. Tali norme – requisiti supplementari relativi alla salute dell'animale e/o requisiti in materia di trasporto e percorso – variano in misura considerevole, rendendo difficile ai viaggiatori farsi un quadro delle condizioni in vigore nei singoli Stati membri e ostacolando i viaggi lunghi che prevedono il transito in questi Stati membri.

La situazione attuale non solo comporta costi aggiuntivi per i proprietari di animali da compagnia (cfr. Tabella 2 – Costi stimati), ma ha anche dato vita a denunce da parte di singoli cittadini e autorità degli Stati membri.

*1.2.2. Equivalenza dello stato sanitario di rabbia, echinococcosi (*E. multilocularis*) e zecche negli Stati membri – pareri dell'EFSA*

1.2.2.1. Rabbia

L'EFSA ha raccomandato l'applicazione di misure di riduzione del rischio agli animali da compagnia sottoposti alla prima vaccinazione provenienti da zone in cui la prevalenza della rabbia tra gli animali da compagnia è superiore a un caso su un milione di esemplari, ovvero i paesi baltici.

Negli ultimi tre anni i paesi in cui il tasso di casi di rabbia registrati nella fauna selvatica era più elevato (ad esempio i paesi baltici) hanno compiuto sforzi aggiuntivi per eradicare la malattia e continuano tuttora a monitorare la situazione.

Tale approccio ha portato alla diminuzione dell'insorgenza di malattie tra gli animali domestici. Oggi la situazione può essere considerata più o meno equivalente in tutti i

27 Stati membri dell'UE ed è paragonabile a quella dei 15 Stato membri in cui la rabbia negli animali selvatici costituiva ancora un problema grave al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 998/2003.

Non è stato registrato nessun caso di rabbia derivante da movimenti transfrontalieri legali di animali da compagnia all'interno dell'UE, paesi baltici inclusi, in particolare dal momento dell'entrata in vigore del regolamento.

I criteri comunitari applicabili sinora alla classificazione di un paese terzo non si basano sulla prevalenza della rabbia tra gli animali da compagnia, elemento utilizzato dall'EFSA, ma considerano l'attuazione di misure regolamentari atte a prevenire e controllare la rabbia, le modalità secondo cui le autorità competenti garantiscono la validità della certificazione e la qualità del sistema di monitoraggio e dei vaccini. Di conseguenza, paesi terzi quali Stati Uniti d'America e Federazione russa sono stati accettati dall'UE nell'ambito del regime generale pur presentando un'incidenza della rabbia nella fauna selvatica superiore rispetto a quella dei paesi baltici.

1.2.2.2. Echinococcosi (*Echinococcus multilocularis*)

Secondo l'EFSA una serie di studi isolati sulla fauna selvatica mostra variazioni significative tra un paese e l'altro e persino tra diverse regioni del medesimo paese. È pertanto estremamente difficile paragonare le distinte situazioni epidemiologiche e qualsiasi valutazione al riguardo può essere solo approssimativa. Pochissimi dati sono disponibili sui tassi di infezione che risultano di difficile interpretazione a causa delle scarse informazioni sulle strategie di campionamento.

Finora gli studi realizzati in Finlandia per individuare la presenza dell'*E. multilocularis* nei cani e nei roditori hanno prodotto risultati negativi. Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito non hanno fornito alcuna informazione sulla sorveglianza nei cani domestici ma sostengono che la malattia non è presente né tra la fauna selvatica né tra la popolazione autoctona.

Dal numero limitato di studi pubblicati sull'infezione negli animali domestici in Europa, sembra che il tasso d'infezione da tenia nei carnivori domestici sia basso, probabilmente a causa della scarsa esposizione agli stadi intermedi del parassita e alla sverminazione sistematica.

Sono stati registrati casi importati di contagio nell'uomo in zone non endemiche. Tale fatto dimostra che non si può escludere il rischio che le persone che viaggiano in zone endemiche (provenienti o meno da zone non endemiche) contraggano la malattia ingerendo accidentalmente uova di tenia quando vengono a contatto con animali da compagnia infetti o con frutti e verdure, coltivati o selvatici, contaminati.

1.2.2.3. Zecche

Secondo l'EFSA, le specie di zecche che infestano animali da compagnia sono molto diffuse in Europa, in particolare nel Regno Unito, in Irlanda e probabilmente a Malta. I sistemi di sorveglianza per le specie di zecche e le malattie da esse trasmesse sono limitati e incompleti. I dati attualmente disponibili indicano l'assenza di una raccolta

sistematica di esemplari, di antecedenti epidemiologici e di misure di controllo efficaci. Parte delle informazioni disponibili sono datate o di carattere aneddótico.

2. OBIETTIVI

Gli obiettivi generali devono essere considerati alla luce della libera circolazione delle persone (trattato CE) e della nuova strategia per la salute degli animali.

Gli obiettivi specifici sono:

- uniformare i requisiti al fine di eliminare gli ostacoli sproporzionati ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia all'interno dell'UE o da paesi terzi verso l'UE e al contempo tutelare la salute pubblica e degli animali, in particolare per quanto riguarda la rabbia;
- predisporre norme comunitarie equilibrate, evitare di creare difficoltà inutili e apportare evidenti benefici in termini di chiarezza e semplificazione per le persone che viaggiano con animali da compagnia.

L'obiettivo operativo è determinare il regime da applicare a partire dal 1° luglio 2010.

3. PRINCIPALI OPZIONI POLITICHE

La Commissione ha identificato quattro opzioni politiche per il raggiungimento degli obiettivi summenzionati:

Opzione 1: Nessuna azione

Questa opzione significherebbe che dopo il 30 giugno 2010, Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito non potrebbero più subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio ai requisiti supplementari fissati per rabbia, echinococcus e zecche. Decadrebbero anche gli accordi bilaterali specifici attualmente in vigore tra questi Stati membri.

Opzione 2: Proroga del regime transitorio

Questa opzione comporterebbe un'ulteriore proroga temporanea del periodo transitorio fino alla fine del 2011, data nella quale la Commissione prevede di terminare la partecipazione comunitaria ai programmi nazionali atti a eliminare la rabbia silvestre nei paesi baltici. Un miglioramento sostanziale della situazione in questi Stati membri servirebbe ad affrontare efficacemente i rischi individuati dall'EFSA e renderebbe obsolete le sue raccomandazioni riguardanti misure di riduzione del rischio.

Opzione 3: Adeguamento delle attuali norme applicabili a tutti gli Stati membri

Questa opzione significherebbe porre fine alle condizioni particolari applicate dai cinque Stati membri, compresi gli accordi bilaterali, e proporre un regime rivisto sotto il profilo tecnico conformemente alle raccomandazioni dell'EFSA, in base alle quali tale regime dovrebbe essere determinato dalla situazione sanitaria dello Stato membro d'origine.

Opzione 4: Mantenimento su base permanente del regime transitorio

Questa opzione comporterebbe una proroga indeterminata del regime transitorio e quindi consentirebbe ai cinque Stati membri di richiedere sistematicamente garanzie supplementari. Non si può escludere che altri Stati membri, che soddisfano i criteri dell'UIE relativi a un paese non infestato dalla rabbia o che rivendicano uno status speciale riguardo alle malattie trasmesse dalle zecche o all'echinococosi, richiedano anch'essi condizioni supplementari.

4. VALUTAZIONE D'IMPATTO

4.1. Osservazioni preliminari

Con il regolamento in vigore, i costi di preparazione al viaggio per un cane o un gatto variano a seconda del paese d'origine e dello Stato membro di destinazione (cfr. Tabella 2 – costo del primo viaggio, in quanto prima di mettersi in viaggio si deve procedere all'identificazione, alla vaccinazione e, se necessario, alla titolazione di anticorpi).

La tabella 2 non considera gli accordi specifici in vigore tra i diversi Stati membri nell'ambito del regime transitorio, i quali possono portare a una significativa diminuzione dei costi di preparazione.

La tabella 2 mostra che per un cittadino comunitario è più costoso viaggiare con il proprio animale da compagnia verso gli Stati membri che usufruiscono del regime transitorio, eccezion fatta per la Finlandia, che ritornare da un paese terzo non figurante nell'elenco che adotta il regime generale.

4.2. Opzione 1

4.2.1. Effetti economici

Questa opzione porterebbe sicuramente vantaggi ai cittadini dato che sarebbero eliminati i costi legati ai requisiti supplementari richiesti dagli Stati membri che adottano il regime transitorio. All'opposto, i cittadini che si spostano tra gli Stati membri che usufruiscono attualmente del regime transitorio sarebbero sfavoriti in quanto gli accordi bilaterali cadrebbero.

I veterinari abilitati trarrebbero sicuramente benefici dal previsto aumento del numero di animali da compagnia in viaggio.

L'impatto di questa opzione sui laboratori riconosciuti dall'UE sarebbe minima in quanto i proventi generati dai test sugli animali da compagnia introdotti o reintrodotti nell'UE e provenienti da paesi non elencati non ne sarebbero influenzati. Le conseguenze sarebbero maggiori per i laboratori che hanno orientato la propria attività esclusivamente al soddisfacimento di questi obblighi.

Non ci dovrebbero essere conseguenze, o esse dovrebbero essere solo marginali, per i fornitori dei medicinali per il trattamento contro le zecche o l'echinococcus, dato che questi trattamenti sono raccomandati anche nell'ambito della salute pubblica e degli animali.

Questa opzione probabilmente non avrà un impatto negativo sulle società di trasporto ("trasportatori") dato che il sistema di controllo sarebbe semplificato. Si può supporre che questa opzione aprirà nuove opportunità commerciali ai trasportatori che potranno offrire i propri servizi alle persone che viaggiano con animali da compagnia.

Questa alternativa può avere effetti significativi per i centri di quarantena di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito. Un certo numero di impianti specializzati in quarantene di lunga durata per gli animali da compagnia provenienti da paesi terzi non elencati rischierebbero la chiusura. I soggiorni di breve durata non dovrebbero però finire di esistere senza che alla loro origine vi debba essere sempre necessariamente un trattamento errato contro zecche/echinococcus.

4.2.2. *Effetti sociali*

Se verrà scelta questa opzione potrebbero crearsi conseguenze negative per i laboratori riconosciuti dall'UE. Tuttavia, la maggior parte di essi intende riassegnare il proprio personale ad altre attività di laboratorio.

Questa opzione, che semplifica le norme, potrebbe avere un impatto positivo sul turismo e quindi sull'occupazione in generale.

Gli animali da compagnia non saranno più separati dai loro proprietari dato che la quarantena di lungo periodo scomparirà.

Dal punto di vista dell'impatto sulla salute pubblica, il rischio di introdurre la rabbia tramite animali da compagnia provenienti dai paesi baltici a regime generale è stimato, con un alto livello di certezza, non essere superiore al rischio legato ai movimenti tra gli altri Stati membri o agli spostamenti da paesi terzi elencati, quali Stati Uniti d'America o Federazione russa, nonostante sul loro territorio la situazione della rabbia tra la fauna selvatica sia più grave.

Gli animali da compagnia non sono la sola causa dell'infezione umana da echinococcosi alveolare. Non è di conseguenza giustificato concentrare le misure di riduzione del rischio esclusivamente sugli animali da compagnia che viaggiano con i proprietari. Questa opzione non avrà necessariamente effetti sulla salute pubblica e in particolare sull'estensione della distribuzione geografica delle specie di zecche e delle malattie da esse trasmesse.

4.2.3. *Effetti ambientali*

La semplificazione porterebbe sicuramente all'aumento dei movimenti degli animali da compagnia; le conseguenze di quest'opzione sull'ambiente sono tuttavia difficilmente quantificabili.

4.3. **Opzione 2**

4.3.1. *Effetti economici*

Fino alla fine del 2011 i cittadini continueranno a pagare costi supplementari e probabilmente a contribuire alle entrate dei veterinari e dei laboratori riconosciuti dall'UE.

Questo approccio contribuirà inoltre temporaneamente ai proventi dei trasportatori e degli impianti di quarantena a causa della situazione di monopolio generata dal sistema attuale.

4.3.2. *Effetti sociali*

Fino alla fine del 2011 non si prevedono effetti sull'occupazione e continueranno le turbative relative ai viaggi.

Per quanto riguarda l'impatto sulla salute pubblica, le recenti cifre pubblicate da *Rabies Bulletin Europe* indicano che probabilmente la rabbia sarà eliminata dai paesi baltici entro la fine del periodo di proroga. Questa opzione contribuirebbe a rendere più sicuri i movimenti degli animali da compagnia nell'UE e quindi a diminuire i potenziali rischi per la salute pubblica. Tuttavia, dato che non sono stati individuati casi di rabbia negli esseri umani imputabili agli animali da compagnia provenienti dai paesi baltici, si prevede che la differenza sarà minima.

4.3.3. *Effetti ambientali*

Non sono attesi cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione attuale.

4.4. **Opzione 3**

4.4.1. *Effetti economici*

Questa opzione comporterebbe costi supplementari per i proprietari di animali da compagnia sottoposti alla prima vaccinazione originari dei paesi baltici, come raccomandato dall'EFSA.

Le entrate dei veterinari non dovrebbero aumentare in misura sostanziale dato che il numero di persone interessate è piuttosto limitato.

Questa opzione avrebbe un impatto analogo a quello dell'opzione 1 per fornitori di antiparassitari, trasportatori e impianti di quarantena.

4.4.2. *Effetti sociali*

Dato che il numero degli animali da compagnia interessati da norme supplementari specifiche è piuttosto limitato, gli effetti sui proprietari e il turismo sarebbero altrettanto limitati.

Da dati esperienziali emerge che le conseguenze negative per la salute pubblica sarebbero marginali.

4.4.3. *Effetti ambientali*

Non è possibile prevedere effetti ambientali di vasta portata dato che l'impatto di questa opzione sul numero dei movimenti di animali da compagnia non può essere quantificato.

4.5. Opzione 4

4.5.1. Effetti economici

Nel lungo termine i cittadini continueranno a sostenere costi supplementari quando si recheranno negli Stati membri in cui vige attualmente un regime transitorio o faranno ritorno da essi. I cittadini che si spostano tra gli Stati membri che usufruiscono attualmente del regime transitorio continueranno invece a beneficiare degli accordi bilaterali.

Probabilmente questa opzione continuerà ad alimentare i proventi dei laboratori riconosciuti dall'UE e, data la situazione di monopolio generata dal sistema attuale, anche le entrate dei trasportatori e dei centri di quarantena.

4.5.2. Effetti sociali

L'attività dei laboratori di sierologia riconosciuti dall'UE, dei "trasportatori", degli impianti di quarantena, dei veterinari abilitati e dei fornitori di trattamenti antiparassitari continuerebbe senza creare particolare rischi per l'occupazione.

Gli animali da compagnia introdotti nell'UE e provenienti da paesi terzi non elencati o da paesi che non rispettano le norme nazionali (permanenza in quarantena di breve durata) continuerebbero a essere messi in quarantena. In questi casi, allorché gli animali compagnia vengono separati dai rispettivi proprietari per almeno sei mesi, si devono considerare i relativi effetti sociali (e/o di benessere).

È ragionevole supporre che non vi saranno benefici significativi in termini di salute pubblica (come spiegato nella sezione 1.2.2.1).

4.5.3. Effetti ambientali

Sebbene i viaggi che interessano gli animali da compagnia siano in aumento e possano avere un impatto sull'ambiente, è difficile stabilire una correlazione tra gli odierni regimi restrittivi e il numero di animali da compagnia (e rispettivi proprietari) che viaggiano.

4.6. Conclusioni

Non sembra che le **opzioni 3 e 4** possano fornire valore aggiunto alla risoluzione dei problemi più gravi espressi dalle amministrazioni e dai cittadini penalizzati da un sistema complicato, oneroso e incoerente che fissa requisiti eccessivi e ingiustificati per la salute degli animali, in particolare riguardo alla rabbia.

L'opzione 3, oltre a creare maggiore confusione tra i viaggiatori, che a seconda del paese d'origine dovrebbero fare i conti con nuovi regimi normativi, ignora anche altri aspetti di rischio considerati al momento di redigere l'elenco dei paesi terzi. Applicandola si attribuirebbe, in modo ingiustificato, una cattiva reputazione ai paesi baltici discriminandoli a favore di altri paesi terzi figuranti nell'elenco - effetto contrario ai principi fondamentali del trattato UE - e non si terrebbe conto neppure delle richieste degli Stati membri in vista di una semplificazione basata su dati esperienziali.

L'opzione 4 non eliminerebbe gli oneri imposti ai cittadini che si recano o ritornano nei cinque Stati membri o anche in altri Stati membri non colpiti dalla malattia.

Queste opzioni sono lontane dal soddisfare i desideri di armonizzazione e semplificazione dei movimenti di animali da compagnia verso l'UE e all'interno di essa espressi dalla maggior parte degli Stati membri in considerazione della situazione zoonosanitaria uniforme nel territorio comunitario.

Le **opzioni 1 e 2** sono simili in linea di principio. Entrambe porterebbero a eliminare prima o poi le disparità ingiustificate, le discriminazioni e gli oneri che gravano sui cittadini, compresi i cittadini provenienti dai cinque Stati membri in cui vigono requisiti supplementari quando ritornano dall'estero.

Contemporaneamente, entrambe le opzioni manterrebbero un alto livello di sicurezza relativo agli animali da compagnia che viaggiano verso l'UE e all'interno di essa mediante l'applicazione del regime generale. Questo approccio si è dimostrato efficace al fine di prevenire il contagio della rabbia nell'uomo e negli animali da compagnia derivante dai movimenti legali di tali animali tra e verso gli Stati membri.

L'opzione 2 presenta un leggero vantaggio rispetto all'opzione 1. In termini di abbassamento dei rischi per la salute pubblica, una proroga ragionevole del regime transitorio porterebbe a differire l'applicazione del regime generale in tutta l'UE sino a una data in cui le misure sostenute a livello comunitario atte a eradicare i restanti focolai di rabbia silvestre nell'Unione (e nei territori vicini) renderanno superflue le raccomandazioni dell'EFSA sulla riduzione dei rischi.

5. CONTROLLO E VALUTAZIONE

Al fine di garantire che il nuovo regime raggiunga gli obiettivi fissati nella sezione 2, la Commissione effettuerà con regolarità il monitoraggio di diversi indicatori atti a valutarne i risultati.

I dati relativi agli indicatori saranno raccolti mediante diverse fonti di informazione. Verranno generati dati aggiuntivi, in particolar modo indagini e/o interviste volte a misurare il livello di soddisfazione tra la popolazione/i proprietari di animali da compagnia. I dati forniti dalle autorità degli Stati membri relativamente ai movimenti di animali da compagnia e alla salute pubblica saranno raccolti regolarmente a livello comunitario dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCoFCAH) nell'ambito del processo di cooperazione rafforzata con gli Stati membri.

In questa fase il ricorso a valutazioni esterne è considerato sproporzionato. I meccanismi di controllo forniranno informazioni sufficienti a valutare la possibilità di rivedere il regolamento in una fase successiva (tra 5-10 anni) a meno che la situazione attuale non muti.

Tabella 1: Presentazione delle norme applicate dagli Stati membri che adottano il regime transitorio

Regime giuridico		Misure	IE	MT	SE	UK	FI	
Regime generale		Identificazione mediante passaporto e microchip oppure tatuaggio fino al 2011 (articolo 4)	x	x	x	x	x	
		Vaccinazione antirabbica in corso di validità (articolo 5)	x	x	x	x	x	
		Regime d'importazione semplificato per animali da compagnia (articolo 8, paragrafo 3, lettera b))			Norvegia			
Regime transitorio	Disposizioni comunitarie	Articolo 6, paragrafo 1	Microchip obbligatorio	x	x		x	n.d.
			Titolazione di anticorpi obbligatoria prima dell'ingresso nel loro territorio per confermare il raggiungimento di un livello protettivo di anticorpi antirabbici.	x	x	x	x	n.d.
			Deroghe ai requisiti relativi alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione degli anticorpi per cani e gatti che si spostano tra questi Stati membri	x	x	x	x	n.d.
		Articolo 8, paragrafo 1	Gli animali da compagnia provenienti dai paesi terzi elencati devono rispettare le stesse norme degli animali da compagnia provenienti da altri Stati membri UE	x	x	x	x	n.d.
			Gli animali da compagnia provenienti da paesi terzi non elencati devono essere messi in quarantena	x	x	x	x	n.d.
		Articolo 16	Trattamento antiparassitario obbligatorio contro echinococcus/zecche	x	x	x	x	x
	Articolo 21	Deroghe ai requisiti relativi a passaporto, vaccinazione antirabbica e titolazione di anticorpi per cani e gatti provenienti dalla Danimarca e in transito in Svezia			Danimarca ³			
	Disposizioni nazionali	Articolo 16	Deroghe al trattamento antiparassitario contro echinococcus/zecche	x	x	x	x	x
		Assenza di base giuridica all'interno del regolamento	Società di trasporto riconosciute	x	x		x	

³ Decisione 2004/557/CE della Commissione (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 18).

Regime di libera circolazione	Disposizioni nazionali	Assenza di base giuridica all'interno del regolamento	Deroghe ai requisiti di identificazione e passaporto per cani e gatti che viaggiano tra Irlanda e Regno Unito	x				x	
-------------------------------	------------------------	---	---	---	--	--	--	---	--

Tabella 2: COSTI STIMATI									
per un cane di media taglia che viaggia all'interno dell'UE o che ritorna nell'UE dopo un viaggio all'estero (<i>fonte:</i> autorità competenti degli Stati membri)									
	Identificazione (microchip + passaporto)	Vaccinazione riportata nel passaporto	Campioname nto + certificazione	test	Trattament o contro le zecche	Trattamento contro l'echinococcus	"Trasportato ri"	Quarantena	Totale
Regime generale									
Animali da compagnia in viaggio all'interno dell'UE	€42,93 ⁴ (da €15 a 95,5)	€22,50 ⁴ (da € a 63)	-	-	-	-	-	-	€65,43
Animali da compagnia che ritornano nell'UE da paesi terzi elencati	€42,93 ⁴ (da €15 a 95,5)	€22,50 ⁴ (da € a 63)	-	-	-	-	-	-	€65,43
Animali da compagnia che ritornano nell'UE da paesi terzi non elencati	€42,93 ⁴ (da €15 a 95,5)	€22,50 ⁴ (da € a 63)	€9,20 ⁴ (da € a 53)	€0 (da €0 a 88)	-	-	-	-	€44,63
Regime transitorio									
Animali da compagnia provenienti dal resto dell'UE che si recano/ritornano in UK, IE e MT	€0,50 (da €15 a 107)	€6,70 (da € a 63)	€4 (da € a 69)	€0 (da €0 a 88)	€8,80 (da € a 56)	€6,80 (da € a 39,30)	UK: N/D IE: traghetto=€20, aereo=€10, MT: €72	-	€196,80 (+ costi di trasporto)
Animali da compagnia provenienti dal	€0,50 (da €15 a 107)	€6,70 (da € a 63)	€4 (da € a 69)	€0 (da €0 a 88)	-	€6,80 (da € a 39,30)	-	-	€78

⁴ Escluse le cifre fornite da UK, IE, MT, SE e FI.

resto dell'UE che si recano/ritornano in SE									
Animali da compagnia provenienti dal resto dell'UE che si recano/ritornano in FI	€0,50 (da €15 a 107)	€6,70 (da €2 a 63)	-	-	-	€16,80 (da €1 a 39,30)	-	-	€4
Animali da compagnia provenienti da paesi terzi non elencati che si recano in UK, IE, MT e SE	-	-	-	-	-	-	-	UK: €3480 IE: €2500 MT: €1000 SE: €3350	€3480 €2500 €1000 €3350